

**STATUTO**

**TITOLO I**

**ORIGINE, SCOPO E MEZZI DELLA FONDAZIONE**

**Art. 1 - Origine, denominazione e sede della Fondazione**

La fondazione del Terzo settore denominata "CASA DI RIPOSO FRATELLI ARIAUDO", derivante dalla trasformazione dell'IPAB "Casa di Riposo F.lli Ariaudo" operata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. C, della Legge della Regione Piemonte 19 marzo 1991, numero 10, con l'approvazione del presente statuto si adegua alle variazioni normative previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito, Codice del Terzo Settore).

La Fondazione ha sede in Savigliano (CN), frazione Levaldigi, via Michelini numero 49.

La Fondazione ha durata indeterminata.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "CASA DI RIPOSO FRATELLI ARIAUDO - E.T.S.", anche nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**Art. 2 - Finalità e attività della Fondazione**

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

\* beneficenza, erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lettera u);

\* prestazioni socio sanitarie (lettera c) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Ente potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale, può svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti attività):

\* stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in



*Spina*  
*Forco*

*Roberto Dubois*

*130 fine Spina*

diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Ente;

- \* ricevere contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari;

- \* partecipare a bandi pubblici o privati per la raccolta di risorse per sostenere o promuovere le proprie progettualità;

- \* raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;

- \* partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Ente medesimo; l'Ente potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- \* partecipare ad imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

- \* stipulare accordi e convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività ed avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione delle attività;

- \* realizzare ricerche e promuovere o sostenere pubblicazioni di particolare interesse scientifico e sociale;

- \* organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un rapporto costruttivo e duraturo tra la Fondazione medesima ed i suoi interlocutori;

- \* concludere accordi con la Pubblica amministrazione, nelle forme consentite dalla normativa vigente;

- \* svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione potrà, inoltre, assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di strutture volte al perseguimento delle proprie finalità, comprese le Strutture Socio Assistenziali per la cura e l'Assistenza di Anziani (R.S.A., R.A. e simili).

L'attività della Fondazione può essere esercitata anche mediante l'apporto di volontari, regolato ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017.

I volontari sono assicurati per malattia, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

E' ammessa l'assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni

altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente in cui il volontario svolge la propria attività.

### **Art. 3 - Patrimonio**

La Fondazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'articolo 8 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato dal fondo di dotazione di valore pari ad Euro 7.200.000,00 (settemilioniduecentomila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'articolo 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma e da chiunque effettuati senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

### **Art. 4 - Principali modalità organizzative**

La Fondazione nell'eventuale espletamento di funzioni dirette di gestione di strutture assistenziali e/o socio



*Forco*

*Silvia Ambrea*

*Boffini Spina*

assistenziali, previste dall'articolo 2 del presente statuto, potrà avvalersi, delle prestazioni di personale laico o religioso in possesso delle necessarie qualifiche professionali ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Il suddetto personale può essere direttamente assunto in rapporto di dipendenza oppure essere acquisito, nel rispetto delle vigenti normative sull'occupazione, presso altri soggetti pubblici o privati o mediante agenzie interinali.

I criteri organizzativi per quanto attiene i seguenti argomenti, sono demandati ad appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

- \* organizzazione dei servizi e delle prestazioni a favore degli ospiti della struttura assistenziale e di eventuali utenti esterni;

- \* organizzazione del personale dipendente e del personale esterno;

- \* modalità di ammissione degli ospiti alla struttura assistenziale o all'ammissione di utenti esterni all'erogazione di servizi;

- \* determinazione degli importi delle rette ed eventuale esame di condizioni particolari di disagio familiare per concessione di agevolazioni rispetto alle condizioni base, in convenzione con il Comune o altri enti preposti con le medesime finalità sociali.

La Fondazione, nel caso dell'esercizio di gestioni dirette di cui al precedente comma, valorizza la partecipazione delle organizzazioni di volontariato per l'espletamento di incarichi a queste demandabili, ai sensi delle vigenti normative, e si avvale anche di convenzioni con enti religiosi di fede cristiana - cattolica, per l'assistenza spirituale agli ospiti, elemento imprescindibile e fondante del rapporto tra l'Istituzione e gli ospiti stessi e le loro famiglie.

## TITOLO II

### ORGANI DELLA FONDAZIONE

#### **Art. 5 - Organi della Fondazione**

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione, che è organo sovrano della Fondazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, Vice Presidente o Segretario, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

#### **Art. 6 - Consiglio di Amministrazione, composizione e durata in carica**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione

costituito da cinque consiglieri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

L'individuazione dei Consiglieri è demandata:

- al Comune di Savigliano, cui competerà la nomina di due membri da scegliersi tra persone residenti in Savigliano - frazione Levaldigi;
- alla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, cui competerà la nomina di un membro da scegliersi tra persone residenti in Savigliano - frazione Levaldigi;
- alla Parrocchia Maria Vergine Assunta di Levaldigi, cui competerà la nomina di due membri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente, che surroga il Presidente in caso di assenza o impedimento.

L'elezione è effettuata all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 7 -- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In caso di sua assenza assume la presidenza il Vice Presidente, o in difetto, il Consigliere più anziano di età.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; quando si tratta di questioni concernenti persone hanno sempre luogo a voti segreti. Non può prendere parte alle deliberazioni il Consigliere personalmente interessato alle questioni che si discutono.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la presenza della metà più uno dei consiglieri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti; in caso di parità la proposta viene respinta. Le deliberazioni concernenti le dismissioni dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono provvedere il contestuale reinvestimento dei proventi con l'acquisto di beni funzionali al raggiungimento dei fini istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio.

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente.

Nel caso di nomina di un Direttore, ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 12, lo stesso partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo, se richiesto, un parere consultivo e di conformità alle norme di settore e allo statuto.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare esperti interni o esterni alla Fondazione, su problemi specifici di loro competenza.

Ciascun consigliere di amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e alle informazioni utili all'esercizio del proprio mandato.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti, o non possa firmare, ne viene fatta menzione.



*S. Della Quercia*

*Bojaci Epina*

Decadono dalla carica i Consiglieri che:

- sono dimissionari, a far data dalla presentazione delle dimissioni stesse;
- sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

La Fondazione comunicherà l'avvenuta decadenza dei Consiglieri agli Organi che li avevano nominati affinché provvedano alla loro surroga.

#### **Art. 8 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno. Esso è convocato dal Presidente anche con l'utilizzo di mezzi informatici a mezzo avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello prefissato per la riunione. In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a ventiquattro ore. Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi per conoscenza all'Organo di Controllo.

La convocazione del Consiglio può essere richiesta al Presidente da almeno due Consiglieri; in tal caso il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro dieci giorni dalla data della richiesta.

Il Consiglio è, comunque, validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio è valido quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Tutti i Consiglieri devono partecipare di persona alle riunioni e non possono farsi rappresentare.

Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

#### **Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione adotta i seguenti atti fondamentali:

- a) definisce gli obiettivi, approva il Piano Programmatico di Spesa e Investimento annuale e il bilancio di esercizio, quali strumenti operativi per il loro raggiungimento;
- b) approva la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in via continuativa.

Sono, inoltre, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e quindi non delegabili:

- a) la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione

operativa di competenza del direttore;

- b) l'approvazione dell'articolazione organizzativa della Fondazione e dei regolamenti ad efficacia interna;
- c) la definizione dei criteri di individuazione e l'esercizio di attività diverse, ai sensi dell'articolo 2 del presente statuto;
- d) la predisposizione e approvazione del bilancio sociale, al verificarsi delle condizioni di legge, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- e) l'indizione di gare per l'esecuzione di opere, attività e servizi che fuoriescano dall'ordinaria amministrazione delle attività della Fondazione;
- f) l'assunzione di mutui ed affidamenti bancari;
- g) nel caso di gestione diretta, di cui all'articolo 2, comma 4, del presente statuto, la determinazione e la specificazione delle tariffe e dei prezzi per l'erogazione di servizi particolari;
- h) la modifica del presente statuto e l'adozione degli altri atti in esso previsti;
- i) la determinazione della dotazione organica del personale della Fondazione;
- l) l'accettazione di donazioni, lasciti ereditari e legati, nonché le alienazioni ed acquisizioni immobiliari;
- m) nel caso di gestione diretta, di cui all'articolo 2, del presente statuto, la nomina dei dirigenti (direttore di strutture, direttore sanitario, e similari), su proposta del Presidente;
- n) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione e delibera sui relativi compensi;
- o) la promozione, in accordo con i soggetti pubblici o privati operanti nel settore dei servizi alla persona, di iniziative volte ad assicurare la piena integrazione delle attività della Fondazione con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
- p) la devoluzione del patrimonio dell'Ente, nel caso di estinzione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

#### **Art. 10 - Il Presidente**

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 6.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, in genere, sull'andamento delle attività della Fondazione;
- adottare sotto la propria responsabilità, in caso di



*Giuseppe Spina*

*Luigi Chiodini*

*Bojale Ephe*

necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile;

- mantenere i rapporti con i comuni e/o altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e nel settore dei servizi alla persona;

- firmare gli atti su delega del Consiglio di Amministrazione;

- eseguire gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione ed adottare gli altri atti previsti dal presente statuto;

- comunicare, tre mesi prima della naturale scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, ai soggetti preposti alla nomina dei componenti, la data di scadenza degli stessi per l'avvio delle procedure di nomina di cui all'articolo 6 del presente statuto.

#### **Art. 11 - Organo di Controllo**

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo che dura in carica per tre esercizi e i membri sono rieleggibili.

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica, nei limiti di compatibilità, l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio, laddove redatto nei casi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito al compenso dell'Organo di Controllo.

### TITOLO III

#### DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO

##### **Art. 12 - Il Direttore**

Il Direttore, se nominato, può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e assume la responsabilità gestionale della Fondazione nei limiti e con i poteri determinati nella delibera di nomina.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. I requisiti necessari per la nomina del direttore sono, di volta in volta, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e devono tuttavia rispondere alla normativa vigente ed a criteri di professionalità e di esperienza qualificata nei settori di attività della Fondazione.

Compete al Direttore sovrintendere all'attività tecnico-amministrativa relativa alla gestione della Fondazione ed in particolare:

- eseguire le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione che non siano riservate al Presidente;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte dei Piani Programmatici di Spesa e Investimento nonché di determinazione delle tariffe relative ai costi dei servizi e delle prestazioni;
- dirigere il personale della Fondazione, assegnandolo a specifici compiti;
- adottare, nel rispetto delle direttive formulate dal Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti volti a migliorare l'efficienza delle attività della Fondazione e l'efficacia dei servizi erogati;
- gestire le procedure di appalto per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi nonché gestire le procedure di selezione del personale e sottoscrivere i relativi contratti individuali di lavoro;
- provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

##### **Art. 13 - Il Segretario dell'Ente**

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente al di fuori dei suoi componenti. Egli redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione che firma unitamente al Presidente.

Il Segretario collabora con il Presidente:



*Bojfer Eplo*  
*Roberto Debbio*

- alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente ed alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Nel caso di assenza del Segretario la sua funzione può essere assunta da un Segretario reggente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 14 - Il Revisore dei Conti**

Il Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti dall'articolo 31 D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora lo ritenga opportuno, nomina un Revisore dei conti iscritto all'albo dei revisori legali.

Il Revisore dei Conti dura in carica per tre esercizi e può essere riconfermato.

L'eventuale compenso del Revisore unico è determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, contestualmente all'atto di nomina.

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 15 - Organizzazione della Fondazione**

Il Consiglio di Amministrazione adotta il/i regolamento/i recante/i le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione entro sei mesi dall'approvazione dello statuto.

#### **Art. 16 - Bilancio di Esercizio**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di esercizio è approvato nei termini di legge ed i documenti ad esso relativi sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 17 - Bilancio**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Ente redige il bilancio e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. Il medesimo nella predisposizione della documentazione contabile dovrà inoltre conformarsi, ricorrendone i presupposti di legge, al

disposto dell'articolo 13, comma 6 del predetto D.Lgs. 117/2017.

**Art. 18 - Norme generali**

L'Ente tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017, mettendoli a disposizione degli interessati, previa apposita richiesta all'organo a cui si riferiscono.

Il servizio di cassa è affidato ad Istituti Bancari di notoria solidità scelti dal Consiglio di Amministrazione ed è regolato da apposito contratto.

Per i versamenti è sufficiente la firma del Presidente o della persona interessata ad effettuarli, mentre i prelievi possono essere effettuati solo con la firma del Presidente o suo delegato.

**TITOLO V**

**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 19 - Norme Finali e transitorie**

In caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore avente finalità analoghe a quelle previste dall'articolo 2 del presente statuto, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Il presente statuto entra in vigore con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le cariche sociali attualmente in essere continueranno ad esercitare le proprie funzioni, anche dopo l'iscrizione della Fondazione, fino alla naturale scadenza del mandato previsto all'atto del loro insediamento.

**Art. 20 - Norme generali di riferimento**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, oltre alla normativa nazionale e regionale in materia.

*Bo Irene Lupo*

*Salchi Andrea*

*Marco Spina No. 1111*



[illegible][illegible][illegible]